

Davvero necessaria la nazionalizzazione della materia “tutela e sicurezza del lavoro”?

di Camilla Petrillo

Sommario: 1. Considerazioni introduttive – 2. Contributi dottrinali all’interpretazione della formula “tutela e sicurezza del lavoro” – 2.2 segue: La giurisprudenza costituzionale – 2.3 segue: La legislazione regionale – 3. Le ragioni addotte a sostegno della nazionalizzazione della materia. Osservazioni critiche.

1. Considerazioni introduttive.

Trascorsi quasi sei anni dall’entrata in vigore della legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione, si può ritenere che la maggior parte dei nodi in essa presenti siano ormai “venuti al pettine”. Alcuni di essi sono stati sciolti dalla elaborazione della giurisprudenza costituzionale; altri, per i quali non è possibile un intervento di supplenza da parte del Giudice costituzionale, sono rimasti, poiché con il fallimento del tentativo di “riforma della riforma” costituzionale - ancora legato, com’è stato notato¹, ad una “concezione eroica” della revisione della Costituzione - si è persa l’occasione di introdurre alcuni, specifici, correttivi volti ad aggiustare disposizioni palesemente “stonate” presenti nel testo costituzionale riformato nel 2001, nonché a colmare alcune lacune evidenziate dall’attuale Titolo V della Costituzione.

Con particolare riferimento agli elenchi di materie, così come ridisegnati nel 2001, la dottrina ha subito indicato alcune incongruenze o addirittura vere e proprie “sviste” contenute nel testo poi divenuto legge cost. n. 3 del 2001². Stringendo l’obiettivo

¹ A. D’ATENA, *Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali*, rinvenibile su web all’indirizzo www.issirfa.cnr.it, sub “Studi e interventi”.

² U. DE SIERVO, *Intervento* in G. BERTI e G.C. DE MARTIN (a cura di), *Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale*, Atti del Convegno – Roma, 9 gennaio 2001, Milano 2001, p. 77 ha giudicato irrealistico che lo Stato potesse esaurire la propria competenza legislativa nella sola determinazione dei principi fondamentali in materie quali il “commercio con l’estero”, la “ricerca

sulla materia oggetto delle presenti osservazioni, poi, si nota come la formula “tutela e sicurezza del lavoro” sia stata criticata in maniera unanime dalla dottrina³.

La materia forma peraltro oggetto di un disegno di legge costituzionale, il quale non mira a modificarne la denominazione, bensì soltanto a spostarla, tal quale, dalla competenza concorrente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato⁴.

Queste pagine intendono fornire una rapida panoramica dei contributi dottrinali e giurisprudenziali in ordine alla interpretazione della materia in questione, per valutare se sussista, o meno, la necessità di una revisione come quella contenuta nel progetto di legge costituzionale appena richiamato.

2. Contributi dottrinali all'interpretazione della formula “tutela e sicurezza del lavoro”.

scientifico e tecnologico e sostegno all'innovazione per i settori produttivi”, i “porti ed aeroporti civili”, le “grandi reti di trasporto e navigazione”, l’“ordinamento della comunicazione”, la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. A. D’ATENA, *Le Regioni dopo il big bang*, Milano, 2005, pp. 118 – 119, indica la “circolazione stradale” come materia non nominata e dunque di possibile attribuzione alla competenza residuale regionale (anche se la Corte costituzionale ha poi “trovato il modo” di ricondurla alla competenza legislativa statale), riflette sulla incongruenza dell’attribuzione alla competenza concorrente di materie quali l’“ordinamento della comunicazione”, la “ricerca scientifica e tecnologica”, le “professioni”, l’“ordinamento sportivo” e l’“alimentazione”, mentre considera come veri e propri errori materiali lo spostamento dalla competenza statale esclusiva alla competenza concorrente di materie come il “trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia” e le “grandi reti di trasporto”. Segnala, infine la possibile sovrapposizione di competenze in materie quali le “norme generali sull’istruzione” attribuita alla legislazione esclusiva statale ed i principi fondamentali in materia di istruzione che lo Stato ha il potere di adottare in virtù della competenza legislativa concorrente.

³ Tra gli altri si possono ricordare U. ROMAGNOLI, secondo quanto riferito da A. D’ATENA, *Le Regioni dopo il big bang*, cit. p. 126, a giudizio del quale la denominazione “tutela e sicurezza del lavoro” più che una materia di competenza sembrerebbe il titolo di una rivista previdenzialistica. Non vi è Autore, poi, che manchi di rilevare le difficoltà interpretative poste dalla formula in questione: v., fra gli altri, E. GIANFRANCESCO, *La ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro*, in *Le Regioni* n. 4 agosto 2005, p. 530, secondo il quale detta formula sarebbe “inedita” e anche per questo di difficile interpretazione; anche F. CARINCI, *Riforma costituzionale e diritto del lavoro*, in *Le istituzioni del federalismo* n.2 del 2003, sottolinea come tale espressione sembri “emergere dal nulla, senza alcuna storia alle spalle”.

⁴ P.d.l. cost. S – 1128, di iniziativa parlamentare, presentato il 27 ottobre 2006 ed assegnato alla 1^a Commissione permanente Affari Costituzionali in sede referente, il testo del quale recita: “All’art. 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo la lettera n), è inserita la seguente: “n-bis) tutela e sicurezza del lavoro”; b) al terzo comma, le parole “tutela e sicurezza del lavoro;” sono soppresse”. Si può a questo punto rammentare che anche il testo di riforma costituzionale “bloccato” dall’esito negativo del referendum mirava a modificare la competenza legislativa in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, riportando alla esclusiva competenza statale la “sicurezza del lavoro” e lasciando alla legislazione concorrente la “tutela del lavoro”.

Quanto alla dottrina, riassumendo i numerosi contributi in materia, si può ricordare che, superato l'allarme destato dalla tesi secondo cui tale competenza legislativa comporterebbe la "regionalizzazione" dell'intero diritto del lavoro⁵, la maggior parte degli Autori ritiene che la "tutela del lavoro" si identifichi con la disciplina relativa alla "gestione" del mercato del lavoro⁶, già oggetto di trasferimento ad opera del dlgs. n. 469 del 1997. La dottrina è pressoché unanime, infatti, nel ritenere che la disciplina del contratto/rapporto di lavoro rientri nella materia, riservata alla esclusiva competenza legislativa dello Stato, dell'"ordinamento civile". Muovendo da questa convergenza di fondo, si sviluppa poi una divaricazione fra chi ritiene che la competenza regionale in materia debba fermarsi alla disciplina "amministrativa" del lavoro, escludendo che anche la "sicurezza materiale sul lavoro" possa formare oggetto di legislazione regionale, pena la possibile competizione "al ribasso" in relazione agli *standard* di sicurezza⁷, e chi, per contro, sostiene che anche la sicurezza dei lavoratori possa essere oggetto di disciplina regionale. Tra i fautori della seconda lettura si registrano, inoltre, divergenze relativamente all'ampiezza di tale ambito.

Deve, infatti, sottolinearsi che taluno, identificando il contenuto della sub-materia "sicurezza del lavoro" attraverso il criterio c.d. storico-normativo, assume che la stessa evochi il "complesso di prescrizioni normative di matrice interna e comunitaria" (...) "volto ad assicurare che le condizioni materiali nelle quali si esplica l'attività lavorativa non costituiscano un danno od un pericolo per la salute dei lavoratori"⁸. Ma non tutti

⁵ Contenuta nel Libro *Bianco sul mercato del lavoro* presentato nel 2001.

⁶ In tal senso, ma con letture di diversa ampiezza, si possono ricordare, fra i tanti, M. LUCIANI, *Regioni e diritto del lavoro. Note preliminari*, in Arg. Dir. Lav., 2001, M. PERSIANI, *Devolution e diritto al lavoro*, in Arg. Dir. Lav. N. 1 del 2002, R. PESSI, *Il diritto del lavoro tra Stato e Regioni*, in Arg. Dir. Lav. 2002, n. 1, p. 80, oltre al "diritto amministrativo del lavoro" riconduce alla potestà legislativa delle Regioni la "regolazione della prevenzione e sicurezza del lavoro", F. CARINCI, *Riforma costituzionale e diritto del lavoro*, in *Le istituzioni del federalismo*, cit., pp. 268 e ss., anche se sembra riconoscere l'esistenza di alcune "zone di confine" tra le quali quella dell'"igiene e sicurezza del lavoro", ove le Regioni potrebbero intervenire con adattamenti con riguardo a "peculiari fattori territoriali e ambientali".

⁷ Così M. LUCIANI, *Regioni e diritto del lavoro. Note preliminari*, cit., in particolare pp. 71 e ss.

⁸ E. GIANFRANCESCO, *La ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro*, cit., pp. 513 e ss., ritiene che il significato della "sicurezza del lavoro" possa essere ricavato

coloro i quali si muovono in questa prospettiva sono disposti a riconoscere ampi spazi regolativi alle Regioni, non mancando chi, in considerazione della sussistenza di un'ampia normazione comunitaria in materia, ritiene che gli spazi per la legislazione regionale siano necessariamente assai limitati e marginali⁹.

2.2. segue: *La giurisprudenza costituzionale.*

La giurisprudenza costituzionale, pur lasciando trapelare un certo grado di incertezza nei confronti dell'ambigua formula "tutela e sicurezza del lavoro"¹⁰, non ha mancato di disegnare i confini della materia né di individuarne il campo (certo) di incidenza. Quanto a quest'ultimo, è ricorrente l'affermazione circa la sicura afferenza alla materia della disciplina relativa ai servizi per l'impiego ed in particolare quella del collocamento (nn. 50, 219 e 384 del 2005); per il resto, la Corte ha dovuto analizzare caso per caso le normative sottoposte al suo giudizio, di volta in volta valutando le possibilità di "resistenza" della materia *de qua* rispetto alle contrapposte competenze statali. Anche in questo caso riassumendo, si può ricordare l'attrazione nella competenza statale in materia di "ordinamento civile" della disciplina relativa a qualsiasi rapporto di lavoro (n. 359/2003 e soprattutto n. 50/2005, poi confermate da successiva giurisprudenza) e la riconduzione di norme, che le Regioni assumevano adottate dallo Stato in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", a materie di esclusiva competenza statale quali l'"immigrazione" (nn. 50 e 201 del 2005), il "coordinamento informativo

attraverso il suddetto criterio storico-normativo, mentre la "tutela del lavoro" debba essere ricostruita in termini "oggettuali", identificandosi con la tutela del mercato del lavoro.

⁹ M. LAI, *Sicurezza del lavoro e riforma del Titolo V della Costituzione*, reperita all'indirizzo <http://193.205.135.220/servizi/hpp/distasi/reلانcon.htm>, ove vengono menzionate a titolo esemplificativo l'attività di informazione, consulenza ed assistenza nei confronti delle imprese e dei lavoratori, gli incentivi e le norme premiali a sostegno delle iniziative aziendali volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza, la cura della prevenzione, la gestione del sistema di vigilanza. Sembrano poi riconoscere qualche spazio per la normativa regionale concernente la regolazione della prevenzione e sicurezza del lavoro R. PESSI, *Il diritto del lavoro tra Stato e Regioni*, cit., p. 80, come riferito sub nt. 6, M. PERSIANI, *Devolution e diritto al lavoro*, cit. p. 24 e F. CARINCI, *Riforma costituzionale e diritto del lavoro*, cit., p.278, a giudizio dei quali non sarebbe da escludere che le Regioni possano adattare gli *standard* di igiene e sicurezza con riguardo a peculiari fattori territoriali e ambientali.

¹⁰ Ci si riferisce all'inciso contenuto nell'ampia sentenza n. 50 del 2005 " quale che sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia *tutela e sicurezza del lavoro*".

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (n. 50 del 2005) e l'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (n. 363 del 2003). La Corte non ha mancato, inoltre, di far valere gli elementi di flessibilità del sistema ogni volta che le norme oggetto del giudizio non permettessero di individuare netti confini tra gli ambiti materiali coinvolti: ci si riferisce, in particolare, al "criterio della prevalenza" (utilizzato, ancora una volta, a favore della competenza statale in materia di "ordinamento civile" nella sent. n. 234 del 2005¹¹), nonché alla imposizione di uno strumento di leale collaborazione (nn. 50, 219 e 231/2005). La medesima Corte ha infine affermato la strumentalità della "vigilanza sul lavoro" rispetto alle materie "ordinamento civile" e "previdenza sociale" di competenza statale, con conseguente esclusione della sua attrazione nella materia "tutela e sicurezza del lavoro" (n. 384/2005¹²).

2.3. segue: *La legislazione regionale.*

La legislazione regionale adottata dopo la riforma del Titolo V della Costituzione in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" non ha dato prova di alcun intento "eversivo" rispetto a quello che si può ritenere, alla luce delle opinioni dottrinali e della giurisprudenza costituzionale, il contenuto "consolidato" della materia.

Infatti, le cinque leggi regionali adottate dopo il 2001¹³ si sono prevalentemente mosse sul terreno delle competenze già conferite alle Regioni dal Dlgs. n. 469 del 1997,

¹¹ Annotata criticamente da A. M. BENEDETTI, "Ordinamento civile" e "tutela e sicurezza del lavoro": un (apparente) scontro tra materie?, rinvenibile sul sito del *Forum di Quaderni costituzionali*.

¹² Annotata criticamente da G. MELONI, *La difesa dell'amministrazione statale per la vigilanza sul lavoro*, reperibile sul sito del *Forum di Quaderni costituzionali* e L. NOGLER, *Divide ed impera: sull'irrealistico riparto di competenze proposto dalla Corte in tema di vigilanza in materia di lavoro*, pubblicato, oltre che sul *Forum di Quaderni costituzionali*, sulla rivista *Le Regioni* n. 2 del 2006.

¹³ Emilia – Romagna l. n. 17 del 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", Friuli Venezia Giulia l. n. 18 del 2005 recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", Marche l. n. 2 del 2005 recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", Sardegna l. n. 20 del 2005 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della l. r. 14 luglio 2003 n. 9 in materia di lavoro e servizi per l'impiego" e Toscana l. n. 20 del 2005 recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della

mirando soprattutto ad ampliare l'orizzonte delle "politiche attive del lavoro" e rivisitando la vigente disciplina dei servizi per l'impiego¹⁴.

Quanto alla controversa competenza nella sub-materia della "sicurezza del lavoro", le Regioni si sono dotate di una normativa a carattere prevalentemente "programmatico", tale, pertanto, da non permettere specifiche valutazioni circa il relativo ambito di effettiva incidenza. Tuttavia, è significativa la mancanza di qualsiasi reazione da parte dello Stato relativamente a tali previsioni, mentre alcuni ricorsi sono stati proposti nei confronti di altre norme presenti all'interno delle stesse leggi¹⁵. Ciò però non consente, come è stato osservato, di ritenere realizzata una cristallizzazione della materia poiché è sempre possibile l'impugnazione in via incidentale¹⁶.

3. Le ragioni addotte a sostegno della nazionalizzazione della materia. Osservazioni critiche.

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro". Sulla legge emiliana si possono leggere le osservazioni di M. PIRONI, *La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"*, in *Le istituzioni del federalismo* n. 2 del 2006 pp. 7 e ss.

¹⁴ Vi è peraltro da notare che, anche prima del riferito conferimento di funzioni in materia di collocamento e politiche attive del lavoro operato dal dlgs. n. 469/97, tutte le Regioni avevano fatto leva sulle loro competenze in materia di istruzione artigiana e professionale, artigianato, assistenza e beneficenza pubblica nonché, più in generale, sulle finalità di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio territoriale, per adottare una serie di leggi volte alla istituzione di Osservatori regionali sul mercato del lavoro, provvedimenti finalizzati all'inserimento (o reinserimento) lavorativo di giovani, donne, disabili, immigrati, emigrati reimpatriati e lavoratori in C.I.G.. Non è mancata, poi, nemmeno l'adozione di normative regionali in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro sulla scorta delle funzioni contemplate dalla l. n. 833 del 1978.

¹⁵ In particolare, su ricorso statale è stata dichiarata incostituzionale una norma della legge toscana nella parte in cui ha incluso tra i suoi destinatari le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali nel territorio regionale (sent. n. 26 del 2005), mentre il ricorso statale nei confronti di alcune norme della l. r. Sardegna n. 20/2005 è stato dichiarato infondato ed aveva ad oggetto la disciplina dell'apprendistato ed il sistema di accreditamento. Non è ancora stato deciso, al momento, il ricorso (n. 55 del 2006) nei confronti della l. r. Puglia n. 4 del 2006 recante norme sulla "Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti", impugnata per violazione della competenza esclusiva statale in materia di "previdenza sociale" e contrasto con i principi fondamentali in materia di "tutela e sicurezza del lavoro".

¹⁶ E. GIANFRANCESCO, *La ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro*, cit., p. 532 sub nt 65.

La breve “ricognizione” che precede, ridimensiona le ragioni poste a fondamento della necessità di spostare dalla legislazione concorrente a quella esclusiva statale la materia. In particolare, è da ritenere definitivamente superata la tesi su cui si fonda la relazione illustrativa al disegno di legge costituzionale in esame: la tesi cioè, secondo la quale la “tutela del lavoro” si riferirebbe all’intera materia del lavoro.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al preteso conflitto con la materia “ordinamento civile” di competenza statale: conflitto pacificamente risolto da dottrina e giurisprudenza.

Ma non sono solo questi gli assunti della relazione che risulta difficile condividere. Quanto alla affermata impossibilità di “regionalizzare” la “sicurezza” del lavoro¹⁷, decisivo non pare il riferimento alla sussistenza di alcune “fattispecie di reato”, non sembrando contestabile che tale disciplina continui a ricadere nella legislazione esclusiva statale in materia di “ordinamento penale” di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l) Cost..

Inoltre, non si vede perché si debba addivenire in astratto ad un giudizio di “inefficienza”, dal punto di vista della garanzia, dei limiti posti dall’art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. (livelli essenziali delle prestazioni da garantire unitariamente) e dal terzo comma dello stesso art. 117 Cost., laddove riserva alla competenza statale la disciplina di principio in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”.

Per quanto riguarda la competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni, è da rilevare che essa, presentando i caratteri di una competenza c.d. finalistica, è dotata di un potenziale ambito di incidenza non individuabile *a priori*. Del resto, è noto che la Corte costituzionale ha già mostrato di “prenderla sul serio”, affermandone la possibilità di esercizio proprio a tutela del diritto sociale al lavoro¹⁸.

¹⁷ Vi è da notare che le argomentazioni utilizzate nella relazione in discorso sembrano prese “di peso” dalla tesi di M. LAI (cfr. nt. 9), il quale mirava, però, soltanto a sostenere che, sul piano dell’*interpretazione* della formula “tutela e sicurezza del lavoro”, dovesse escludersi la riconduzione ad essa di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro.

¹⁸ Con la sent. n. 50 del 2005, infatti, la Corte costituzionale ha sottolineato che proprio con riferimento alla disciplina dei servizi per l’impiego (sicuro oggetto di competenza legislativa concorrente in virtù della previsione della materia “tutela e sicurezza del lavoro” ex art. 117, terzo comma, Cost.) “possono

Infine, il ragionamento svolto nella relazione attorno ai principi fondamentali mira a negare, in via generale, la “funzionalità” di questi, assumendo o che possano risultare troppo ampi, e perciò tali da non vincolare la normativa regionale, oppure che possano configurarsi in maniera talmente stringente da soffocare la legislazione regionale. Con il che – a ben vedere – non si verrebbe a mettere in discussione la disciplina relativa alla sola materia in oggetto, ma la competenza concorrente in quanto tale, della quale dovrebbe coerentemente riproporsi la cancellazione, sulla scorta della vecchia “Bozza La Loggia”¹⁹.

Sembra, pertanto, che tutte le ragioni addotte a sostegno della necessità della riforma costituzionale, così come formulate nella relazione del progetto di legge costituzionale in esame, siano state o, comunque, possano essere superate in via di interpretazione della formula esistente, senza necessità di mettere in moto il procedimento aggravato di revisione costituzionale.

Vi è inoltre da segnalare che il disegno di legge costituzionale, mirando ad attribuire allo Stato tutta la legislazione in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, precluderebbe alle Regioni di regolare nel dettaglio anche quegli oggetti che ragionevolmente possono essere “lasciati” ad una disciplina territorialmente differenziata. Al riguardo si può ricordare che in dottrina il decentramento del mercato del lavoro è stato considerato “un’esigenza tecnica e per così dire logica” (...) poiché “un servizio di tal sorta non può essere concretamente gestito se non nelle (e in prospettiva dalle) realtà territoriali”²⁰.

Simile scelta segnerebbe, in quest’ottica, un arretramento rispetto alla decisione adottata dieci anni or sono dal legislatore ordinario, considerata peraltro un’anticipazione della riforma costituzionale del Titolo V avvenuta nel 2001. Il dlgs. n. 469 del 1997, infatti, ha disposto il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti

verificarsi i presupposti per l’esercizio della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.”.

¹⁹ Sulla quale v., con specifico riferimento a questo profilo: D’ATENA, *Il nuovo regionalismo italiano, tra nodi non sciolti ed ipotesi di riforma (a proposito del progetto-La Loggia)*, in *Le Regioni dopo il big bang*, cit., 288 s.

²⁰ Così M. DELL’OLIO, *Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2002, p. 175.

relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla programmazione ed al coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Attualmente tutte le Regioni si sono "dotate" di una propria normativa negli ambiti conferiti, alcune, come si è detto, avendo provveduto ad "aggiornarla" proprio in virtù del riconoscimento della competenza concorrente in materia di "tutela e sicurezza del lavoro".

Conclusivamente si può aggiungere che il "modo" in cui si intende procedere alla revisione costituzionale appare apprezzabile: ci si intende riferire a quell'"attenzione alle cose"²¹ di cui il legislatore costituzionale del 2001 non ha dato grandi prove. Probabilmente, tuttavia, sarebbe più utile rivolgere tale attenzione verso altri e più urgenti interventi²² che, come si è detto, sono stati accantonati a seguito della "bocciatura" elettorale della riforma della riforma del Titolo V: interventi non sempre (o, comunque, non agevolmente) surrogabili dalla giurisprudenza pretoria della Corte costituzionale.

²¹ Così A. D'ATENA, *Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali*, cit.

²² Per una valutazione positiva di alcune modifiche contenute nel testo di revisione della Costituzione presentato nella XIV legislatura si veda A. D'ATENA, *Le Regioni dopo il big bang*, cit., pp. 331 e ss., ove si indicano: la rivisitazione degli elenchi di materie (in particolare, la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato delle "grandi reti strategiche di trasporto", della "produzione e trasporto nazionale dell'energia", dell'"ordinamento della comunicazione", delle "professioni intellettuali" e dell'"ordinamento sportivo nazionale"), la previsione dell'intesa con la singola Regione "speciale" in occasione della revisione del rispettivo Statuto, l'esplicitazione del carattere amministrativo delle intese e degli organi interregionali di cui all'art. 117, comma 8, Cost., la previsione di una "garanzia di esistenza" per le autonomie funzionali e la riserva della disciplina del loro "ordinamento generale" alla legge statale, il riconoscimento delle "Conferenze" ed il riferimento agli accordi e alle intese che esse sono deputate a promuovere, l'esclusione della regola del *simul stabunt simul cadent* con riferimento a Giunta e Consiglio regionali per effetto della morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta e l'eliminazione della menzione negativa del visto commissariale a proposito degli Statuti ordinari.